

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4890**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(DINI)

**di concerto col Ministro della giustizia**

(FASSINO)

**col Ministro delle finanze**

(DEL TURCO)

**e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(VISCO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 2000**

---

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonchè al primo e al secondo protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di Giustizia, con dichiarazione comune, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996

---

## INDICE

Relazione . . . . .	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa . . . . .	»	5
Disegno di legge . . . . .	»	6
Testo della Convenzione . . . . .	»	7

ONOREVOLI SENATORI. — ONOREVOLI SENATORI. — Con la firma della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 luglio 1980 (cosiddetta «Convenzione di Roma»), nonché al primo e al secondo protocollo relativi alla interpretazione da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, stipulata il 29 novembre 1996, tali Stati, divenuti membri dell'Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 1995, hanno aderito ai suddetti strumenti internazionali.

L'adesione alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali da parte degli Stati che fossero divenuti membri delle Comunità europee successivamente alla firma della stessa — nel caso specifico Austria, Finlandia e Svezia — corrisponde ad un'esplicita previsione contenuta in una dichiarazione allegata alla suddetta Convenzione.

Ciò appare in linea con l'esigenza di garantire in tutto il territorio dell'Unione, nelle situazioni di conflitto di leggi aventi ad oggetto la normativa applicabile alle obbligazioni contrattuali, la necessaria uniformità che risulterebbe compromessa dalla mancata assunzione dei relativi obblighi da parte di tutti gli Stati membri e dalla quale potrebbero derivare situazioni di incertezza e disomogeneità.

La promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale è peraltro espressamente prevista dal Trattato di Amsterdam fra le misure da adottare nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni tran-

sfrontaliere. Attraverso l'adozione di tali misure ci si propone di giungere alla creazione di uno «spazio giudiziario europeo», all'interno del quale tutti i cittadini dell'Unione possono ricevere una tutela dei propri diritti per quanto più possibile omogenea.

L'articolo 1 della Convenzione di adesione elenca gli strumenti internazionali ai quali i nuovi Stati firmatari aderiscono, segnatamente, la Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, così come modificata dalla Convenzione firmata a Lussemburgo il 10 aprile 1984 (relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione di Roma) e dalla Convenzione firmata a Fuchal il 18 maggio 1992 (relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Convenzione di Roma), e i protocolli relativi all'interpretazione da parte della Corte di Giustizia della suddetta Convenzione.

L'articolo 2 prevede a favore della Svezia e della Finlandia oltre che della Danimarca, già firmataria della Convenzione, una deroga rispetto all'obbligo di seguire la procedura di cui all'articolo 23 della Convenzione di Roma, relativa alla modifica delle normative nazionali concernenti la legge applicabile ad un determinato tipo di contratto, per le questioni relative al trasporto di merci per mare. I tre suddetti Paesi possono pertanto mantenere le disposizioni nazionali applicabili in materia, riportate nel dispositivo.

L'articolo 3 indica le giurisdizioni che nei Paesi aderenti sono competenti ad adire in via pregiudiziale la Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 contengono le disposizioni finali di rito, fra cui quelle concernenti la ratifica, il deposito del relativo stru-

mento e l'entrata in vigore della Convenzione di adesione in oggetto.

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto,

non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

La Convenzione relativa alla adesione di Austria, Finlandia e Svezia alla Convenzione di Roma del 1980 necessita di una legge di ratifica ma non comporta l'adozione di norme interne di adeguamento nè di natura legislativa, nè di natura amministrativa.

Si tratta, tuttavia, di una modifica di legge in quanto la Convenzione del 1980 è stata ratificata dall'Italia ai sensi della legge 18 dicembre 1984, n. 975, ed in quanto tale rientra nelle fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.

Lo stesso dicasi per il primo e secondo protocollo relativi all'interpretazione della suddetta Convenzione da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, anch'essi oggetto di un provvedimento legislativo (legge 7 gennaio 1992, n. 54).

Rispetto alla Convenzione base, si procede a quanto previsto in essa ogniqualvolta un nuovo Stato vi aderisca, adottando le procedure in essa previste; mentre gli Stati già Parte faranno entrare in vigore una nuova legge interna che ratifichi le innovazioni apportate all'entrata di nuovi Paesi.

Rispetto a quanto previsto per la normativa comunitaria in materia non vi sono modifiche.

Non si procede alla redazione della scheda relativa all'Analisi dell'impatto della regolamentazione ai sensi del punto 7 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000, in quanto la Convenzione in parola non è destinata a produrre effetti nei confronti dei cittadini ma solamente obblighi nei confronti e tra gli Stati.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di Giustizia, con dichiarazione comune, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della Convenzione stessa.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENZIONE  
RELATIVA ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,  
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA  
ALLA CONVENZIONE SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI,  
APERTA ALLA FIRMA A ROMA IL 19 GIUGNO 1980,  
NONCHÉ AL PRIMO E AL SECONDO PROTOCOLLO  
RELATIVI ALL'INTERPRETAZIONE  
DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA,

CONSIDERANDO che, divenendo membri dell'Unione europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia si sono impegnati ad aderire alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di giustizia

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

## TITOLO I

## Disposizioni generali

## Articolo 1

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia aderiscono

a) alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, qui di seguito denominata "convenzione del 1980", quale risulta dagli adattamenti e dalle modifiche ad essa apportati mediante:

- la convenzione firmata a Lussemburgo il 10 aprile 1984, qui di seguito denominata "convenzione del 1984", relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;
- la convenzione firmata a Funchal il 18 maggio 1992, qui di seguito denominata "convenzione del 1992", relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;

b) al primo protocollo, firmato il 19 dicembre 1988, qui di seguito denominato "primo protocollo del 1988", relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;

c) al secondo protocollo, firmato il 19 dicembre 1988, qui di seguito denominato "secondo protocollo del 1988", che attribuisce alla Corte di giustizia delle Comunità europee alcune competenze per l'interpretazione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

## TITOLO II

## Adattamenti del protocollo allegato alla convenzione del 1980

## Articolo 2

Il protocollo allegato alla convenzione del 1980 è sostituito dal testo seguente:

"In deroga alle disposizioni della convenzione, la Danimarca, la Svezia e la Finlandia possono mantenere le disposizioni nazionali concernenti la legge applicabile ai problemi relativi al trasporto di merci per mare e possono modificare tali disposizioni senza seguire la procedura di cui all'articolo 23 della Convenzione di Roma. Le disposizioni nazionali applicabili in materia sono le seguenti:

- in Danimarca, i paragrafi 252 e 321, Sottosezioni 3 e 4 della "Solov" (legge marittima);
- in Svezia, il capitolo 13, articolo 2, paragrafi 1 e 2, e il capitolo 14, articolo 1, paragrafo 3 della "sjölagen" (legge marittima);
- in Finlandia, il capitolo 1.3, articolo 2, paragrafi 1 e 2 e il capitolo 14, articolo 1, punto 3 della "meritaki"/"sjölagen" (legge marittima).

TITOLO III

Adattamenti del primo protocollo del 1988

Articolo 3

All'articolo 2, lettera a) del primo protocollo del 1988 sono inseriti i trattini seguenti:

a) tra il decimo e l'undicesimo trattino:

"- in Austria: l'*Oberste Gerichtshof*, il *Verwaltungsgerichtshof* e il *Verfassungsgerichtshof*";

b) tra l'undicesimo e il dodicesimo trattino:

"- in Finlandia, il *korkein oikeus/högsta domstolen*, il *korkein hallinto-oikeus/högsta förvaltningsdomstolen*, il *markkinatuomioistuin/marknadsdomstolen*, e il *työtuomioistuin/arbetsdomstolen*.

- in Svezia, l'*Högsta domstolen*, il *Regeringsrätten*, l'*Arbetsdomstolen* e il *Marknadsdomstolen*,".

#### TITOLO IV

##### Disposizioni finali

##### Articolo 4

1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea rimetterà ai Governi della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia copia certificata conforme della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988 e della convenzione del 1992 in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

2. I testi della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988 e della convenzione del 1992 redatto in lingua finlandese e svedese fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988 e della convenzione del 1992.

##### Articolo 5

La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea.

## Articolo 6

1. La presente convenzione entrerà in vigore, tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia o dal Regno di Svezia e da uno Stato contraente che ha ratificato la convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

2. Per ogni Stato contraente che la ratifichi successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.

## Articolo 7

Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea notificherà agli Stati firmatari:

- a) il deposito di ogni strumento di ratifica;
- b) le date di entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti.

## Articolo 8

La presente convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i dodici testi facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il Segretario Generale provvederà a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.

Fatto a Bruxelles, addì ventinove novembre millenovecentonovantasei.

## DICHIARAZIONE COMUNE

da allegare alla convenzione, concernente il protocollo allegato alla convenzione di Roma

Le Alte Parti Contraenti:

avendo esaminato i termini del protocollo allegato alla convenzione di Roma del 1980, quale modificato dalla convenzione di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione del 1980, nonché al primo e al secondo protocollo del 1988,

prendono atto che la Danimarca, la Svezia e la Finlandia si dichiarano disposte a esaminare in quale misura potranno far sì che qualunque futura modifica concernente il diritto nazionale applicabile ai problemi relativi al trasporto di merci per mare rispetti la procedura prevista all'articolo 23 della convenzione di Roma del 1980.

---